



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DG DISR

Prot. Uscita del 03/09/2015

Numero: **0018042**

Classifica:



**Decreto di declaratoria eccezionalità danni causati da organismi nocivi (*Dryocosmus kuriphilus*) nei territori della Regione Basilicata dal 01 marzo al 15 novembre 2014, emanato ai sensi del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015 n. 91.**

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

VISTI gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

ESAMINATO in particolare l'articolo 26 riguardante gli "Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali";

VISTO il decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015 n. 91 ed in particolare l'articolo 5 riguardante "accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali" ed in particolare il comma 1 dove è detto che "possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102" anche le "imprese agricole che hanno subito danni a causa



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

*di infezioni di organismi nocivi ai vegetali, con priorità' per quelli legati alla diffusione del batterio xylella fastidiosa, del dryocosmus kuriphilus (cinipide del castagno) e della flavescenza dorata, nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015";*

CONSIDERATO che il suddetto decreto legge n. 51/2015, convertito dalla legge n. 91/2015, deve essere comunicato in esenzione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 702/2014 sopra citato, e che pertanto le disposizioni di cui sopra possono essere attuate solamente successivamente alla data di ricezione del numero di identificazione del regime rilasciato dalla Commissione europea;

CONSIDERATO che, pertanto, non possono essere concessi aiuti nelle more dell'esenzione dalla notifica alla Commissione europea del decreto legge n. 51/2015, convertito dalla legge n. 91/2015;

RITENUTO tuttavia necessario procedere con il riconoscimento dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi di cui trattasi per consentire l'avvio delle attività istruttorie;

ESAMINATA la proposta della REGIONE BASILICATA di declaratoria di eccezionalità dell'infestazione della fitopatia di seguito indicata, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale

- DRYOCOSMUS KURIPHILUS DAL 01/03/2014 AL 15/11/2014 NELLA PROVINCIA DI POTENZA.

DATO ATTO alla REGIONE BASILICATA di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i.;

RITENUTO di accogliere la proposta della REGIONE BASILICATA di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni causati alle PRODUZIONI

DECRETA :

**Art. 1**

*(Declaratoria del carattere di eccezionalità della infestazione di dryocosmus kuriphilus)*

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'infestazione degli organismi nocivi ai vegetali elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle PRODUZIONI nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

POTENZA : - INFESTAZIONE di DRYOCOSMUS KURIPHILUS DAL 01/03/2014  
AL 15/11/2014;  
- provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere a), b), c), d) nel territorio  
dei comuni di ATELLA, BARILE, BRIENZA, CALVELLO, CARBONE,  
CASTELGRANDE, CASTELSARACENO, CASTELLUCCIO  
INFERIORE, CASTELLUCCIO SUPERIORE, CHIAROMONTE,  
FRANCAVILLA IN SINNI, GUARDIA PERTICARA, MELFI,  
MOLITERNO, MONTEMURRO, MURO LUCANO, RAPOLLA,  
RIONERO IN VULTURE, RIVELLO, ROTONDA, SAN COSTANTINO  
ALBANESE, SAN FELE, SAN SEVERINO LUCANO, SASSO DI  
CASTALDA, SATRIANO DI LUCANIA, SAVOIA DI LUCANIA,  
SPINOSO, TOLVE, TRAMUTOLA, TRECCHINA, VIGGIANELLO.

**Art. 2**

*(Clausola sospensiva)*

La concessione degli aiuti ai beneficiari avviene successivamente alla data di ricezione del numero di identificazione della comunicazione in esenzione riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 ed al decreto 26 maggio 2015, richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ROMA, li 03 SET. 2015

Matrizio Martina